

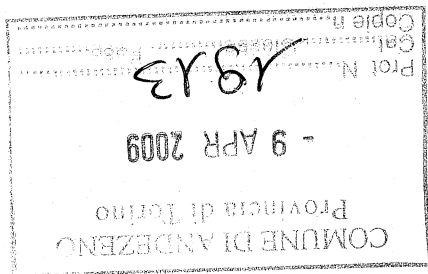


Prefettura di Torino

Ufficio Servizi del Governo

Prot. 2009002591 - Area II

Torino, 8 aprile 2009



Ai Signori Sindaci
e Commissari Straordinari
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI
Ai Signori Segretari Comunali
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI
Ai Signori Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettoralì Circondariali
LORO SEDI

Oggetto: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2009.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Turno annuale ordinario di elezioni amministrative.
Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. - Affissione dei manifesti
di convocazione dei comizi. - Altri adempimenti.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale* - n. 78 del 3 aprile 2009 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 2009 di indizione dei comizi elettorali per i giorni di **sabato 6 e domenica 7 giugno** prossimi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; contestualmente, con altro decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato nella medesima *Gazzetta Ufficiale*, è stato assegnato, per ogni singola circoscrizione, il numero dei seggi di membro del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

In pari tempo, con decreto del Ministro dell'Interno in data 1° aprile 2009, sono state fissate nella stessa data di **sabato 6 e domenica 7 giugno 2009** le consultazioni per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali.

Il decreto ministeriale fissa altresì per **sabato 20 e domenica 21 giugno 2009** la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci non proclamati eletti a seguito della votazione di sabato 6 e domenica 7 giugno 2009.



Segreteria di Torino

Ufficio Servizi del Governo

Atteso il suddetto contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative, per effetto delle disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge n. 3/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2009, n. 26, le operazioni di votazione per tutte le elezioni in oggetto si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica [art. 1, comma 1, lett. a) del suddetto D.L. n. 3/09], considerandosi, peraltro, quale giornata della votazione, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, quella di domenica 7 giugno 2009 [art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/09], mentre la giornata di sabato non può che configurarsi come mera anticipazione; si evidenzia che, pertanto, nella stessa giornata di sabato, entro le ore 7 e 30, devono essere effettuate le operazioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 361/1957 (approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), procedendosi alle ore 9 alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, da parte del presidente, e all'espletamento delle operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede [art. 1, comma 1, lett. i) del D.L. n. 3/09].

Tanto premesso, si richiamano alcuni adempimenti da porre in essere e si impartiscono le relative disposizioni, ai fini dell'organizzazione dei procedimenti elettorali.

Indice

- a) Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative
- b) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali
- c) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi
- d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione

Al turno annuale ordinario di consultazioni amministrative sono interessate le amministrazioni provinciali e comunali i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell'anno in corso nonché quelle che devono essere rinnovate per motivi diversi dalla scadenza e per le quali le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio 2009.

b) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni)

In relazione a quanto sopra, il Ministero dell'Interno ha disposto l'immediato inizio in tutti i Comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali a norma dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.



Prefettura di Torino
Ufficio Servizi alle del Governo

A tal fine, si indicano di seguito gli adempimenti, con i relativi termini, di competenza del responsabile dell'ufficio elettorale comunale nella veste di ufficiale elettorale.

Termine		Adempimenti	Note
Entro venerdì 17 aprile 2009	6 giorni prima del termine di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi	Cancellazione dei nomi degli elettori trasferiti in altro comune la cui procedura di trasferimento si sia perfezionata.	Indicazione, ove possibile, del numero della tessera elettorale personale dell'elettore per facilitare gli adempimenti del Comune di immigrazione.
	Entro giovedì 23 aprile 2009 (45° giorno antecedente quello della votazione)	Invio al Comune di immigrazione a mezzo telegramma delle comunicazioni di avvenuta cancellazione. Utilizzo modello 3-D/a di cui alla circolare n.256/05/EL del 15 aprile 2005	Deposito dei provvedimenti relativi nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo comunale e in altri luoghi pubblici. [art. 32, comma sesto, D.P.R. n.223/67]



Prefettura di Torino

Ufficio Servizi del Governo

Entro giovedì 23 aprile 2009 Data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi	(45° giorno antecedente quello della votazione)	Entro domenica 3 maggio 2009 Decimo giorno successivo a quello di affissione manifesto	Entro venerdì 8 maggio 2009 Trentesimo giorno antecedente quello della votazione
Variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune Cancellazione per perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria [Art. 32, comma primo, nn. 2 e 3 D.P.R. n. 223/67].	Una copia dell'elenco è trasmessa alla commissione elettorale circoscrizionale la quale depenna dalle liste sezionali i nominativi contenuti nell'elenco. Un'altra copia è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata nella segreteria del comune. [Art. 33 D.P.R. n. 223/67]	Compilazione in triplice copia dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il diciottesimo anno d'età nel giorno della votazione [domenica 7 giugno 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/09 convertito dalla legge n. 26/09] [Art. 33 D.P.R. n. 223/67]	Variazioni concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età o il riacquisto del diritto per cessazione di cause ostative [Art. 32, comma primo, n. 5 del D.P.R. n. 223/67]



Prefettura di Torino

Ufficio Servizi al Governo

Entro sabato 23 maggio 2009	Quindicesimo giorno precedente quello della votazione	Cancellazione dei nomi degli elettori deceduti	[Art. 32, comma primo, n.1, del D.P.R. n.223/67]
--------------------------------------	---	---	---

Gli ufficiali elettorali dovranno provvedere agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e tempestività.

Per quanto riguarda gli adempimenti aggiuntivi in applicazione delle disposizioni concernenti sia il voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia che il voto presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell'Unione europea da parte degli elettori italiani ivi residenti nonché sul voto degli elettori italiani temporaneamente fuori del territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali, si rinvia alle circolari nn. 2009000569 e 20090011735, datate rispettivamente 26.1.2009 e 11.3.2009 riservandosi ulteriori specifiche direttive al riguardo.

c) *Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi [art. 11, quarto comma, del D.P.R. 361/195, art. 1, comma 1, lett c) del D.L. n. 3/09 e art. 18, primo comma, del D.P.R. n. 570/60]*

Il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi il 23 aprile 2009, a cura dei Sindaci di tutti i comuni della Provincia, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, a firma del Sindaco, che verrà stampato e inviato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che dovrà essere completato dai comuni con l'aggiunta della denominazione del Comune e del nome del Sindaco o del Commissario.

Nella medesima data, e quindi il 23 aprile 2009, a cura dei Sindaci, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici anche il manifesto, a firma del Sindaco, di convocazione dei comizi relativo alle elezioni amministrative, che verrà stampato dai Comuni secondo la modulistica in corso di spedizione da parte del Ministero, con le date e gli orari della votazione.

d) *Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione (DLgs. 12 aprile 1996, n. 197)*

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto – limitatamente all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale – dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, i Sindaci dei Comuni interessati alle elezioni vorranno cortesemente provvedere alla massima pubblicizzazione, nelle forme ritenute più opportune, delle



Segreteria di Torino

Ufficio Servizi del Governo

disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 197/96, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, adeguata, da ultimo, con direttiva 2006/106/CE, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, a far data dal 1° gennaio 2007.

Gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, che intendono partecipare alle elezioni comunali, dovranno presentare domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta presso il Comune di residenza entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè entro martedì 28 aprile 2009.

Si evidenzia, al riguardo - con riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 197 del 1996, secondo cui i cittadini di altro Stato membro, nella domanda d'iscrizione nella lista elettorale aggiunta devono, fra l'altro, espressamente dichiarare "la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, *sempreché non siano già iscritti*" - che l'iscrizione dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta d'iscrizione anagrafica.

Le SS.LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte degli Uffici preposti.

Si ritiene inoltre che, qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte anche oltre il sopraindicato termine del 28 aprile 2009, il sindaco, accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione anagrafica, potrà rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto di cui all'art. 32 bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro Paese dell'Unione europea.

Si rappresenta, inoltre, che rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato D.Lgs. n. 197/96, non solo il personale diplomatico e consolare di uno stato membro dell'Unione europea ed il relativo personale dipendente, ma anche i cittadini dell'Unione conviventi con il personale diplomatico e consolare, purché la loro presenza sia stata notificata alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

P. IL PREFETTO

(Firma)

FF/